



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 maggio 2011 (25.05)
(OR. en)**

10626/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0111 (CNS)**

**POSEIDOM 7
POSEICAN 7
POSEIMA 6
REGIO 43
INST 272
UD 128**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	18 maggio 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 259 definitivo
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 259 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 18.5.2011
COM(2011) 259 definitivo

2011/0111 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie

RELAZIONE

Contesto della proposta

Motivazione e obiettivi della proposta

Il governo del Regno di Spagna ha richiesto, a nome delle autorità della Comunità autonoma delle Isole Canarie, di prolungare l'attuale regime di sospensione tariffaria sulle importazioni di taluni prodotti industriali. Tali misure sono intese a rafforzare la competitività degli operatori economici locali e, quindi, a favorire un'occupazione più stabile in queste isole.

Contesto generale

Le Isole Canarie fanno parte delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, per le quali si possono prevedere misure particolari, in conformità dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di ovviare agli svantaggi economici che tali regioni subiscono a causa della loro situazione geografica.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Disposizioni simili sono state introdotte a favore delle regioni autonome portoghesi delle Azzorre e di Madera dal regolamento (UE) n. 973/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La presente proposta è in linea con le politiche dell'Unione, segnatamente nell'ambito del commercio internazionale, della concorrenza, delle imprese, dello sviluppo e delle relazioni esterne.

Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

Consultazione delle parti interessate

Gli esperti del gruppo di lavoro "Economia tariffaria" della Commissione sono stati consultati e non hanno opposto obiezioni di carattere economico alle sospensioni proposte.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione dell'impatto

Non è stata svolta alcuna valutazione dell'impatto in ragione dell'applicazione universale delle misure proposte.

Elementi giuridici della proposta

Sintesi delle misure proposte

La sospensione proposta dei dazi della tariffa doganale comune consente agli operatori economici locali delle Isole Canarie di importare in franchigia doganale talune materie prime, pezzi di ricambio, componenti e beni strumentali. Al fine di evitare abusi o modifiche dei

flussi commerciali tradizionali, è previsto che i prodotti che usufruiscono della sospensione dei dazi siano sottoposti a controlli della destinazione particolare.

Inoltre, i beni strumentali dovranno essere utilizzati dalle imprese locali delle isole per un periodo minimo di due anni, prima di poter essere venduti liberamente ad imprese stabilite nel resto del territorio doganale dell'Unione europea.

Al fine di beneficiare della sospensione dei dazi le materie prime, i pezzi di ricambio e i componenti devono essere destinati alla trasformazione industriale e alla manutenzione nelle Isole Canarie.

Base giuridica

Articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni che seguono.

Questo genere di azione è regolarmente utilizzato per rafforzare la competitività degli operatori economici. L'imposizione di controlli della destinazione particolare conformemente alle disposizioni del codice doganale comunitario e alle sue disposizioni d'applicazione costituisce in quest'ambito una procedura consolidata che non implica rilevanti oneri amministrativi supplementari né per le autorità regionali e locali, né per gli operatori economici.

Scelta degli strumenti

Strumenti proposti: regolamento.

Il trattato non consente nessun altro strumento per l'applicazione di tali misure.

Incidenza sul bilancio

La proposta presenta implicazioni per il bilancio dell'Unione in ragione del fatto che le sospensioni tariffarie comporteranno perdite di introiti per le risorse proprie dell'Unione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 704/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nonché apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie⁴, la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per taluni beni strumentali ad uso commerciale ed industriale giunge a scadenza il 31 dicembre 2011.
- (2) Nel settembre 2010 il governo spagnolo ha richiesto, a nome del governo delle Isole Canarie, di prolungare la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per numerosi prodotti, a norma dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La richiesta è stata avanzata in ragione della lontananza di tali isole, che provoca agli operatori economici gravi svantaggi finanziari e commerciali, che a loro volta incidono negativamente sulle tendenze demografiche, sull'occupazione, nonché sullo sviluppo sociale ed economico.

¹ Parere del ... 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU L 111 del 26.4.2002, pag. 1.

- (3) Il settore industriale delle Isole Canarie, così come quello edile, è stato gravemente colpito dalla recente crisi economica. I contraccolpi subiti dal settore immobiliare si sono ripercossi sulle industrie correlate. Le condizioni finanziarie sfavorevoli hanno esercitato un considerevole impatto negativo su diversi settori economici. Inoltre, il forte aumento della disoccupazione in Spagna ha accentuato la crisi della domanda interna, coinvolgendo anche i prodotti industriali.
- (4) Negli ultimi dieci anni il tasso di disoccupazione nelle Isole Canarie è stato costantemente superiore alla media nazionale spagnola e dal 2009 la Comunità autonoma ha fatto registrare il livello più alto di tutto il paese⁵. Inoltre, più della metà della produzione industriale delle Isole Canarie viene consumata nelle stesse isole, un dato molto significativo alla luce del fatto che è la domanda locale è stata particolarmente colpita.
- (5) Pertanto, affinché gli investitori dispongano di prospettive a lungo termine e gli operatori economici possano raggiungere un livello di attività industriali e commerciali tale da stabilizzare il contesto socioeconomico delle isole, è opportuno prolungare integralmente per un periodo di dieci anni la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili a taluni prodotti elencati nell'allegato II e III del regolamento (CE) n. 704/2002.
- (6) Inoltre, nel medesimo contesto le autorità spagnole hanno chiesto la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per quattro nuovi prodotti con i codici NC 3902 10 00, 3903 11 00, 3906 10 00 e 4805 00 00. Tale richiesta è stata accettata in considerazione del fatto che le sospensioni in oggetto rafforzerebbero l'economia delle Isole Canarie.
- (7) Al fine di garantire che soltanto gli operatori economici stabiliti sul territorio delle Isole Canarie si avvalgano delle misure tariffarie previste, le sospensioni devono essere subordinate alla destinazione particolare dei prodotti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁶ e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁷.
- (8) In caso di deviazioni degli scambi e al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, le competenze di esecuzione devono essere conferite alla Commissione, attribuendole la facoltà di revocare la sospensione in via temporanea. Occorre che tali poteri siano esercitati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁸.

⁵ Eurostat: statistiche regionali - Tasso di disoccupazione, per regioni di livello NUTS 2, 1999-2009

⁶ GU L 302 del 19.10.1992, pag.1.

⁷ GU L 253 dell'11.10.1993, pag.1.

⁸ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (9) Al fine di assicurare la continuità con le misure istituite dal regolamento (CE) n. 704/2002, è necessario applicare le misure previste dal presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2021 sono sospesi integralmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie dei beni strumentali ad uso commerciale o industriale che corrispondono ai codici NC elencati nell'allegato I e indicati in ogni successiva modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁹.

Tali merci sono utilizzate a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93 per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere dall'immissione in libera pratica da parte degli operatori economici stabiliti nelle Isole Canarie.

Articolo 2

Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2021 sono sospesi integralmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie delle materie prime, dei pezzi di ricambio e dei componenti che corrispondono ai codici NC elencati nell'allegato II e indicati in ogni successiva modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio e che sono destinati alla trasformazione industriale e alla manutenzione nelle Isole Canarie.

Articolo 3

La sospensione dei dazi di cui agli articoli 1 e 2 è subordinata alla destinazione particolare a norma degli articoli 21 e 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e ai controlli di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

1. Se ha motivo di credere che le sospensioni introdotte dal presente regolamento abbiano provocato deviazioni degli scambi per un prodotto specifico, la Commissione può adottare atti di esecuzione che revochino in via temporanea la sospensione per un periodo non superiore a 12 mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità con la procedura di esame di cui all'articolo 5.

I dazi all'importazione per i prodotti per i quali la sospensione è stata revocata in via temporanea sono coperti da una garanzia, cui è subordinata l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione nelle Isole Canarie.

2. Entro il periodo di 12 mesi di cui al paragrafo 1, si deve decidere definitivamente se revocare o mantenere la sospensione. In caso di revoca, l'importo dei dazi assicurato tramite garanzia è riscosso a titolo definitivo.

⁹ GU L 256 del 7.9.1987, pag.1

3. Se entro il periodo di 12 mesi non è stata adottata alcuna decisione definitiva in conformità al paragrafo 2, le garanzie sono svincolate.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 247 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011¹⁰.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

*Per il Consiglio
Il presidente*

¹⁰ GU L 55 del 28.2.2011, pag.13.

ALLEGATO I

Beni strumentali ad uso commerciale o industriale corrispondenti ai seguenti codici NC¹¹:

4011 20	8450 20	8522 90 80	9006 53 80
4011 30	8450 90	8523 21	9006 59
4011 61	8469 00 91	8523 29 33	9007 19
4011 62	8472 10	8523 29 39	9007 20
4011 63	8472 30	8523 29 90	9008 20
4011 69	8472 90 10	8523 40 99	9008 30
4011 92	8472 90 70	8523 51 99	9008 40
4011 93	8473 10 19	8523 59 99	
4011 94	8473 40 18	8523 80 99	
4011 99	8501 10 10	8525 50	9010 10
5608	8501 10 91	8525 80 11	9010 50
6403 40	8501 10 93	8525 80 19	9011 10 90
6403 51 05	8501 10 99	8526 10	9011 20 90
6403 59 05	8501 20	8526 91 20	9011 80
6403 91 05	8501 31	8526 91 80	9011 90 90
6403 99 05	8501 32	8542 31 10	9012 10 90
8415 10 10	8501 33	8542 32 10	9012 90 90
8415 10 90	8501 34	8542 39 10	9030 10
8415 20	8501 40 20	8701 10	9030 20 91
8415 81	8501 40 80	8701 20	9030 31
8415 82	8501 51	8701 90 90	9030 33
8415 83	8501 52 20	8702	9106
8415 90	8501 52 30	8704 21 31	9107
8418 30 80	8501 52 90	8704 21 39	9207 10
8418 40 80	8501 53 50	8704 21 91	9207 90
8418 50	8501 53 81	8704 21 99	9506 91 90
8418 61	8501 53 94	8704 22	9507 10
8418 69	8501 53 99	8704 23	9507 20 90
8418 91	8501 61 20	8704 31 31	9507 30
8418 99	8501 61 80	8704 31 39	
8427	8501 62	8704 31 91	
8431 20	8501 63	8704 31 99	
8443 31 91			
8443 32 10	8501 64	8704 32	
8443 32 91			
8443 32 99	8518 40 30	8704 90	
8443 39 10			
8443 39 39	8518 90	8705	
8443 99 10	8519 20	9006 10	
8450 11 90	8519 81 51		

¹¹ Si veda la definizione contenuta nel regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 284 del 29.10.2010, pag. 1).

8450 12
8450 19

8521 10 95
8522 90 49

9006 30
9006 52

ALLEGATO II

**Materie prime, pezzi di ricambio e componenti utilizzati
per fini agricoli, di trasformazione industriale o di manutenzione corrispondenti ai
seguenti codici NC¹²:**

3901	4810 22 10	5501	
3902 10	4810 22 90	5502	
3903 11	4810 29	5503	8706
3904 10	4810 31	5504	8707
3906 10	4810 32	5505 10	8708
4407 21 10	4810 92	5505 20	8714 11
4407 21 91	4810 99 10	5506	8714 19
4407 22 10	4810 99 90	5507	8714 91
4407 22 91	5108	5508 10 10	8714 92
4407 25 10	5110	5508 20 10	8714 93
4407 25 30	5111 11	5509	8714 94
4407 25 50	5111 19 10	5510	8714 95
4407 26 10	5111 19 90	5512	8714 96
4407 26 30	5111 20	5513	8714 99
4407 26 50	5111 30	5514	9002 90
4407 29 15	5111 90 10	5515	9006 91
4407 29 20	5111 90 91	5516	9007 91
4407 29 25	5111 90 93	6001	9007 92
4407 29 45	5111 90 99	6002 40	9008 90
4407 29 83	5112 11	6002 90	9010 90
4407 29 85	5112 19	6217 90	9104
4407 99 40	5112 20	6305 10 10	9108
4410	5112 30	6305 10 90	9109 11
4412	5112 90	6305 20	9109 19
	5205	6305 32	9109 90
	5208	6305 33	9110 11 10
	5209	6305 39	9110 11 90
	5210	6305 90	9110 12
	5212	6309	9110 19
	5401 10 12	6406	9110 90
	5401 10 14	7601	9111
	5401 20 10	8517 70 90	9112
4803	5402	8529 10 80	9114
4804	5403	8529 10 95	
4805	5404 11	8529 90	
4810 13	5404 90		
4810 14	5407		
4810 19 10	5408		

¹² Si veda la definizione contenuta nel regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 284 del 29.10.2010, pag. 1).

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI
UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie.

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2011: **16 653 700 000 EUR**

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Proposta senza incidenza finanziaria

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ¹³	Periodo con inizio gg.mm.aaaa	[Anni 2012-2021]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	01.01.2012 – 31.12.2021	-2,2/anno

4. MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli della destinazione particolare di tutti i prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n.2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

Al fine di consentire agli operatori economici di adottare decisioni d'investimento a lungo termine, le sospensioni proposte devono rimanere in vigore per dieci anni.

¹³ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

Le misure proposte sostituiscono le misure introdotte dal regolamento (CE) n. 704/2002 del Consiglio, la cui validità cessa il 31.12.2011.

Costo stimato dell'intervento

Basandosi sulle informazioni comunicate dalle autorità regionali, l'incidenza sulla perdita di entrate derivante dal presente regolamento può pertanto essere stimata a 2,96 milioni di euro (importo lordo, inclusi i costi di riscossione) x 0,75 = **2,22 milioni di euro per il periodo 1.1.2012–31.12.2021**.

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo.